


Pubblicato il 10/04/2026

N. 02115 /2026 REG.PROV.CAU.  
N. **03328/2026** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3328 del 2026, proposto da

Nexo Digital S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, Giovanni Corbyons e Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Rai Cinema S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vivo Film S.r.l., Elite Group International S.r.l., Draka Distribution S.r.l., My personal Italy S.r.l., Daitona S.r.l., Adler Entertainment S.r.l., Minerva Pctures

Group S.r.l., Mirari Vos S.r.l., Iperurario Films S.r.l., Zalab Film S.r.l. e True Colours Glorious Films S.r.l., non costituite in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

Fandango S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura in data 16 gennaio 2026, n. 23 di indizione della procedura di presentazione delle domande di credito di imposta per la distribuzione nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto interministeriale 4 novembre 2025, n. 412 (doc.1);

- del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura 27 febbraio 2026, n. 374 nella parte in cui ha disposto il riconoscimento definitivo del credito di imposta alle imprese di distribuzione nazionale ed internazionale individuate nella Tabella allegata sub a) quale sua parte integrante (doc.2);

- del Decreto del Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 novembre 2025, n. 412 con riferimento a quanto disposto agli artt. 19 e 22;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Rai Cinema S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le censure proposte dalla società ricorrente riguardano sia la legittimità, in sé, della procedura a sportello adottata dal Ministero della cultura, sia il malfunzionamento della piattaforma informatica DGCOL, che si sarebbe verificato nel breve lasso di tempo in cui essa è stata disponibile;

Ritenuto che tali questioni richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà che contraddistingue la presente fase cautelare e che, pertanto, vada sollecitamente fissata, come in dispositivo, l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., disponendo, nelle more, al fine di giungere *re adhuc integra* alla definizione della lite ed evitare l'esaurimento del plafond disponibile, la sospensione degli atti impugnati, con la precisazione che tale sospensione riguarda solo l'ambito "distribuzione nazionale e internazionale";

Considerato, quanto al secondo profilo di censura, che:

- la Società ricorrente deduce che, a causa di un malfunzionamento della suddetta piattaforma, verificatosi immediatamente dopo l'apertura della sessione per la presentazione delle domande di riconoscimento del credito d'imposta ex l. n. 220/2016 per l'ambito "tax credit distribuzione nazionale" e "tax credit distribuzione internazionale" per l'annualità 2024 (h 12,00 del giorno 27 gennaio 2026, come da avviso di cui al Decreto Direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 23), non le è stato possibile presentare alcuna delle proprie domande (cfr. pag. 16 del ricorso);

- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con atto di stile, non producendo memoria né documentazione, e, a quanto consta dal materiale di causa, è rimasta priva di riscontro l'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierna

ricorrente in data 4 marzo 2026 (cfr. all. 9 al ricorso), volta tra l'altro ad acquisire documenti e informazioni utili a chiarire tale aspetto, di talché il Collegio non dispone di elementi che consentano di apprezzare il dedotto malfunzionamento (che è stato rappresentato oltretutto anche da altre due Società operanti nel settore della distribuzione cinematografica, con separati ricorsi trattati all'odierna camera di consiglio), e che, in ogni caso, trattasi di circostanza fattuale la quale richiede necessariamente un approfondimento istruttorio di natura tecnica che, per ragioni di economia processuale, si considera opportuno acquisire sin da ora;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre allo scopo una verifica ex art. 66 cod. proc. amm., ai sensi e nei termini che di seguito si rappresentano:

- l'incarico è assegnato all'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con facoltà di delega ad un funzionario in possesso di adeguata competenza tecnica;

- il verificatore è autorizzato fin da ora a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto e documento contenuto nel fascicolo di causa e di tutta la documentazione pertinente presente presso il Ministero della cultura, che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione, con accesso diretto alla piattaforma DGCOL al fine di reperire gli elementi e i dati all'uopo necessari (file di log, report, ticket ecc.) ed effettuare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i test e le verifiche che ritenga utili allo scopo;

- il quesito sottoposto al verificatore è il seguente: *“dica il verificatore se, alla luce delle verifiche da lui compiute, durante il periodo in cui è risultato attivo il sistema di presentazione delle richieste per l'ambito «tax credit distribuzione nazionale» e «tax credit distribuzione internazionale» come da Decreto Direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 23, ed esattamente dalle h 12,00 del giorno 27 gennaio 2026 sino all'orario di disattivazione del medesimo sistema, si siano verificati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL e se risultino presenti ticket di assistenza, anche solo registrati”*;

- la relazione di verifica andrà depositata entro il termine di 60 (sessanta)

giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente;

- alla liquidazione del compenso spettante al verificatore si procederà previa apposita istanza dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 (*“La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (...) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (...)”*), con la precisazione che tale termine è da intendersi decorrente dalla data di deposito in giudizio della relazione finale di verifica;

Ritenuto altresì necessario disporre incumbenti istruttori a carico del Ministero della cultura, che nello stesso termine di cui sopra provvederà a versare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata da tutti gli atti istruttori del procedimento che ha condotto all'adozione del gravato decreto n. 374 del 27 febbraio 2026 (con esclusivo riferimento alla parte in cui esso riconosce i crediti d'imposta per le imprese di distribuzione);

Considerata, altresì, la necessità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, cod. proc. amm., di disporre, nelle more dello svolgimento della pubblica udienza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti la cui domanda per l'ambito “tax credit distribuzione nazionale” e “tax credit distribuzione internazionale” risulti regolarmente trasmessa prima della disattivazione della piattaforma informatica DGCOL per avvenuto esaurimento delle risorse;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifichi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.:

(a) il Ministero della cultura – entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza in via amministrativa – dovrà fornire alla

ricorrente, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco dei soggetti individuati al paragrafo che precede;

*(b)* la ricorrente – entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui alla precedente lett. *a)* – dovrà provvedere a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: *i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii)* la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimiate; *iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv)* l'indicazione dei soggetti controinteressati, quali risultanti dall'elenco di cui alla precedente lett. *a)*; *v)* una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi)* l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

*c)* entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, la parte ricorrente dovrà depositare in atti la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto, infine, di rinviare al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

*a)* accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2026, disponendo nelle more la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati limitatamente all'ambito “tax credit distribuzione nazionale e internazionale”;

*b)* dispone verificaione ai sensi e nel termine di cui in parte motiva;

*c)* dispone a carico del Ministero della cultura incumbenti istruttori ai sensi e nel termine di cui in parte motiva;

*d)* dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte

motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al verificatore all'indirizzo pec protocollo@pec.agid.gov.it.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Santoro Cayro**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12  
00186 Roma

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CT 11141/26  
Sez. IV  
Proc. Marsh

**MINISTERO DELLA CULTURA**  
Dir. Generale Cinema e Audiovisivo  
– Servizio III  
[dg-ca.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-ca.servizio3@pec.cultura.gov.it)

*Si prega di indicare  
nella successiva corrispondenza  
i dati sopra riportati*

Oggetto: Nexo Digital S.r.l. c/ Ministero della Cultura.

In relazione al contenzioso in oggetto, si trasmette l'unita ordinanza ex art. 55, comma 10 c.p.a., che sospende, nei limiti specificati in motivazione, la procedura in essere; dispone adempimenti istruttori in capo a codesta Amministrazione; dispone verifica tecnica incaricando all'uopo AGID; fissa l'udienza pubblica del 3 novembre 2026.

Nel fare seguito alle precedenti note, si reitera la richiesta di fornire gli opportuni elementi istruttori.

Si rimane a disposizione per quanto possa occorrere.

**Il Procuratore dello Stato**

Tommaso Marsh

*(Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)*

**L'Avvocato Responsabile della Sezione**

Chiarina Aiello